

Comunicata ai Capigruppo  
consigliari il  
Prot. n°

comunicata al Sig.  
Prefetto il  
Prot. n.°



**COMUNE DI AMATRICE**

**Provincia di Rieti**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

<i>N 160 delibera</i>	<b>OGGETTO: Servizio di trasporto urbano, nel Comune di Amatrice - Proroga.</b>
<i>Data 29-12-2018</i>	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **11:30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALOMBINI FILIPPO	SINDACO	P
MARSICOLA AZELIO	ASSESSORE	A
LETTERA VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## **PREMESSO CHE:**

- questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 11/12/2010 si è avvalsa ai sensi del richiamato art.61 della L.99/2009, delle previsioni di cui all'art.5 par.4 del Regolamento Europeo 1370/2007, procedendo all'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico di passeggeri, per la durata di n.8 anni ai sensi dell'art.26 lett. A della Legge Regionale 30/1998,

## **CONSIDERATO CHE:**

- la normativa vigente in materia di affidamento di servizi di trasporto pubblico di passeggeri è dettata in applicazione della disciplina comunitaria di cui al Regolamento Europeo n.1370/2007, ed al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici, nonché al fine di “garantire di “garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) , della Costituzione”;

- a livello nazionale, la predetta materia risulta disciplinata, per quel che concerne il trasporto pubblico locale dal D. Lgs. 422/1997 (c.d. "decreto Burlando"), il quale ha dato attuazione al Regolamento n. 1191/69 ora abrogato dal Regolamento n. 1370/2007;

- in attuazione della vigente disciplina comunitaria, l'art. 23-bis comma 1 del D.L. 112/2008, convertito in legge, modificato dal D.L. 135/2009, convertito in legge, prevale sulle disposizioni di cui al D. Lgs. 422/1997 e si applica, pertanto, a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, fatto salvo la disciplina del trasporto ferroviario regionale;

- in base alla vigente normativa di cui all'art. 23-bis D.L. 112/2008 e s.m., il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

A) a favore di imprenditori in qualunque forma costituiti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

B) a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera A) le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

-tuttavia ai sensi dell'art. 61 della L. 99/2009 al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore di cui all'art. 23-bis commi 2 e 3 del D.L. 112/2008, convertito in legge, modificato dal D. L. 135/2009, convertito in legge, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, all'art.8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1370/2007. In base a tale normativa, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000,00 Euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Km l'anno. Inoltre, qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente ad una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore medio annuo stimato inferiore a 2.000.000 Euro oppure, inferiore a 600.000 Km l'anno;

- la stessa regione Lazio ha dato applicazione alla norma di cui all'art. 5 Regolamento 1370/2007 in sede di statuizione sull'affidamento in house dei servizi regionali, giusta art. 1 comma 48 Legge Regionale 22/09;

- il valore medio annuo del contratto di servizio in oggetto è pari ad € 412.296,18 IVA esclusa, quindi inferiore ad € 1.000.000,00;

- per il servizio in oggetto risultano necessari n. 4 veicoli compresa la scorta tecnica;

- l'attuale affidatario ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella gestione del servizio dal 01/01/2019 a corrispettivo chilometrico invariato, fatte salve ulteriori provvidenze a medio tempore stanziate dalla Regione Lazio, e con l'applicazione delle medesime tariffe per titoli di viaggio attualmente vigenti, impegnandosi altresì ad investire da subito con risorse proprie per il parziale ammodernamento e rinnovo delle infrastrutture di linea (paline, pensiline);

- quanto indicato al punto precedente, anche in considerazione delle caratteristiche del mercato del TPL, risulta difficilmente conseguibile adottando procedura di gara ordinaria, dovendosi prevedere in tal caso scarso numero di operatori disponibili a praticare analoghe condizioni, a tutto svantaggio della qualità, efficienza, efficacia del servizio come oggi reso,
- questa Amministrazione ritiene pertanto di assoluta convenienza, nel rispetto della normativa vigente, procedere sin da ora a definire con l'attuale affidatario le condizioni e modalità di erogazione del servizio dal 01/01/2019 sino al 03/12/2019;
- l'impresa affidataria ha attestato la sussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento n. 1370/2007 e n. 800/2008 per l'affidamento in oggetto;
- pertanto l'impresa affidataria impiega un numero di autobus inferiore a 23 per l'effettuazione del servizio attualmente in essere, ed è una piccola/media impresa ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 2008;

La Regione Lazio con nota prot 80550 DIR/05/00 del 03/12/2010 ha confermato che nei Comuni in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 5 ai paragrafi 4 e 5 del regolamento CE 1370/2007 è possibile affidare i contratti di servizio a far data dal 01.01.2011;

Tutto quanto sopra premesso, in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole procedere all'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L 99/2009 ed allo art. 5 par. 4 Regolamento Europeo N. 1370/2007;

Ritenuto di dover fissare la durata del contratto conformandosi al dettato di cui all'art.5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n.1370/2007 fino al 03/12/2019 come previsto dalla Legge Regionale n.7 del 22/10/2018 art.84 comma 2 ter;

Esaminata la bozza di contratto di servizio predisposta dai competenti uffici comunali;

Dato atto che il corrispettivo del servizio dal 01/01/2019 fino al 03/12/2019 dovrà tener conto dei relativi impegni, seguiti nella formazione del bilancio del Comune di Amatrice, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 267/2000, solo se il Bilancio della Regione Lazio contenga le necessarie coperture finanziarie e per i importi trasferiti al Comune dalla Regione;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

**DI AVVALERSI**, ai sensi del Legge Regionale n.7 del 22/10/2018 art.84 comma 2 ter, dell'art. 61 della Legge 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5 par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, procedendo all'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico di passeggeri dal 01/01/2019 al 03/12/2019.

**DI APPROVARE** la bozza di contratto di servizio predisposta dai competenti uffici per la durata dal 01/01/2019 al 03/12/2019, Legge Regionale n.7 del 22/10/2018 art.84 comma 2 ter.

**DI DARE MANDATO** agli Uffici ed ai dirigenti responsabili competenti, di procedere alla stipula del contratto di servizio di cui al punto precedente con l'attuale affidatario.

**DI APPROVARE** l'importo complessivo per i servizi in oggetto pari ad € 412.296,18 oltre IVA di legge, tutti con trasferimenti Regionale oltre a quanto verrà medio tempore stanziato in conseguenza di provvedimenti Regionali o Statali a qualunque titolo riferibili al TPL.

**DI DARE ATTO** anche il corrispettivo del servizio per l'annualità 2019 dovrà tener conto dei relativi impegni eseguiti nella formazione dei rispettivi bilanci del Comune di Amatrice e della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000.

**DI DARE ATTO** che in caso di revisione da parte della Regione Lazio dei trasferimenti finanziari e/o di rimodulazione dei servizi minimi e dei bacini il presente contratto potrà essere modificato o risolto dall'Amministrazione Comunale.

**DI INCARICARE** il Dott. Antonio Preite, Capo Settore Economico finanziario del Comune di Amatrice, della firma del contratto.

Con separata, unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL SINDACO**

*F.to FILIPPO PALOMBINI*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 09-01-2019

Reg. 71

*li*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---

E' copia conforme all'originale

*li,*

**IL VICE SEGRETARIO**

*ANTONIO PREITE*

---

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

*li, 29-12-2018*

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*li, 29-12-2018*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---